COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 24
in data: 18-05-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE 2022-2025, REVISIONATO PER L'ANNO 2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI DENOMINATA TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
.
All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia	**Presente**
2. Riva Giuseppe	**Presente**
3. Labo' Jacopo	**Presente**
4. Tassi Pinuccia	**Presente**
5. Torretta Andrea	**Assente**
6. Barattieri Paolo	**Presente**
7. Cavalli Benedetta	**Presente**
8. Cattivelli Gabriella	**Presente**
9. Braghieri Giuseppina	**Assente**
10. Vasanti Alessandro	**Presente**
11. Sasso Piero	**Presente**

Totale presenti **9**
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **Cassi Dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Sindaca Ferrari Claudia,** nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 24 in data 18-05-2023
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE 2022-2025, REVISIONATO PER L'ANNO 2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI DENOMINATA TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

Illustra la Sindaca Ferrari Claudia precisando che il Comitato d'Ambito si riunirà a fine mese e senza questa delibera non sarebbe stato possibile; in questo contesto si vanno a disciplinare le tariffe: le utenze non domestiche scaricano l'IVA (prima non era possibile) per cui sono state aumentate le non domestiche per alleggerire le utenze domestiche (possibile con le nuove tariffe).
La Sindaca da lettura di un comunicato inviato alle famiglie relativo alle bollette:

"LA COMUNICAZIONE CHE TI E' ARRIVATA DA IREN E' PERCHE'
LA BOLLETTA TARI CAMBIA
QUELLA APPENA ARRIVATA E' RIFERITA AL TRIBUTO, QUELLO CHA PAGAVI CON F24.
SE QUESTA BOLLETTA E' PARI A ZERO, NON DEVI PAGARE.
SE C'E' ALLEGATO F24, DEVI PAGARE LA CIFRA INDICATA.
SE SEI A CREDITO (BOLLETTA CON SCRITTO "- TOT €"), DEVI FARE RICHIESTA A IREN PER RICEVERE I SOLDI.
DALLA PROSSIMA BOLLETTA, NON SERVIRA' PIU' USARE F24, MA POTRAI PAGARE CON TUTTI GLI ALTRI METODI (BONIFICO, PAGOPA, POSTA, ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE ECC.)."

Il Consigliere Sasso Piero chiede se la quota fissa e l'IVA è uguale per tutti.

La Sindaca Ferrari Claudia risponde che è uguale per tutti.

Il Consigliere Sasso Piero chiede a chi è a carico lo smaltimento dell'amianto del Topo Nero.

Il Vice Sindaco Riva Giuseppe che lo smaltimento è nel quadro economico dell'opera.

Il Consigliere Vasanti Alessandro interviene dicendo che a suo avviso si punisce chi fa più immondizia e che questa tariffazione non gli è gradita.

La Sindaca Ferrari Claudia dice che le cose non stanno così, si favorisce che ha maggior attenzione per i rifiuti.

L'Assessora Tassi Pinuccia specifica che questa Amministrazione non ha aumentato nulla.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2023 è stato approvato il passaggio a far data dal 01.01.2023 dal regime Tassa sui Rifiuti (TARI) al regime di prelievo tariffario di natura corrispettiva puntuale (TCP) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di un prelievo più equo e progressivamente sempre più correlato all'effettiva quantità e qualità dei rifiuti prodotti;

PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21.04.2023 è stato approvato Regolamento per la disciplina della tariffa Rifiuti Corrispettiva Puntuale (TCP) in vigore dal 01.01.2023;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

RICHIAMATA la nota prot. 3435 del 15.04.2023 con cui è stata comunicata l'approvazione dell'aggiornamento del PEF con le seguenti delibere:

- delibera ATERSIR del Consiglio Locale di Piacenza n. 3 del 06.04.2023;
- delibera ATERSIR del Consiglio D'Ambito n. 26 del 13.04.2023;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TCP occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette/fatture che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TCP è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TCP deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI/TCP, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TCP sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TCP rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022/2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: - del tasso di inflazione programmata;

- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infraperiodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,

- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori,

CONSIDERATO, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

a) il PEF pluriennale;
b) la delibera di approvazione delle tariffe TCP da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI/TCP, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

CONSIDERATO che per la gestione TARI/TCP e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, unitamente alla relazione accompagnatoria, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TCP da applicare per l'anno 2023,

PRESO ATTO che il PEF revisionato relativo all'anno 2023 ammonta ad **€ 369.989,25**, ma che, a tale importo, occorre aggiungere o togliere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TCP, con le seguenti componenti così dettagliate:

- da detrarre l'ammontare del contributo di € 4.314,00 che ATERSIR verserà ad IREN SPA, e del contributo di € 1.681,27 che IREN fatturerà al Comune (per un totale di € 5.995,27),
- da aggiungere € 22.505,00 relativa alla scontistica applicata per regolamento comunale;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 40% del costo complessivo ed il restante 60% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TCP da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari ad **€ 154.599,59**; per le utenze domestiche e pari ad **€ 231.899,39** per le utenze non domestiche (totale 386.498,98 dovuto dal PEF Atersir 369.989,25 + quota Comune 16.509,73);

DATO ATTO che sull'importo della TCP viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TCP da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TCP, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TCP) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI/TCP acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TCP da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione anni 2023/2025 con allegati D.Lgs. 118/2011, nota integrativa e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione" e successive variazioni di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole n. 12/2023 del 12.05.2023 del Revisore dei Conti dott.ssa Chiara Cantoni, acquisito al prot. n.4341 del 12.05.2023;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 9, Astenuti n. 0, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 2 (Consigliere Vasanti Alessandro e Consigliere Sasso Piero).

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto ed approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
    - Piano economico finanziario **(PEF)** dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il **quadriennio 2022-2025, revisionato per l'anno 2023** e validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, che ammonta ad **€ 369.989,25 ,** come da Allegato foglio denominato "Pef 2022-2025";
    - Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente competente (ATERSIR) per Piani Economici Finanziari 2002-2025
    - **Tariffe TCP dell'anno 2023** con i seguenti allegati**:**
        - 1) Piano Finanziario costi Comune di Sarmato – anno 2023
        - 2) tariffe utenze DOMESTICHE

- 3) tariffe utenze NON DOMESTICHE
- 4) confronto QF (quota fissa) e QV (quota variabile)
- 5) confronto superfici medie
- 6) listino prezzi TARIFFA PUNTUALE

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n. 9, Astenuti n. 0, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 2 (Consigliere Vasanti Alessandro e Consigliere Sasso Piero).

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE
Ferrari Claudia
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa Laura
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)